Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 6 DEL 28-02-2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:15 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di I^ convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele	**Sindaco**	**Presente**
Bertuccioli Michela	**Consigliere**	**Presente**
Gabellini Nicola	**Consigliere**	**Presente**
Malpassi Elisa	**Consigliere**	**Presente**
Palmese Quirino	**Consigliere**	**Presente**
Benelli Veronica	**Consigliere**	**Presente**
Pieraccini Francesca	**Consigliere**	**Presente**
Ruggeri Carlotta	**Consigliere**	**Presente**
Vagnini Gianluca	**Consigliere**	**Presente**
Petito Domenico	**Consigliere**	**Assente**
Cereda Camilla	**Consigliere**	**Assente**
Bertulio Andrea Mattia	**Consigliere**	**Assente**
Di Maggio Gianluca	**Consigliere**	**Assente**

Presenti n 9	Assenti giustificati n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Avv. Davide G. Praticò, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 9 Consiglieri su 13 in carica.

Sono, altresì, presenti il Vice Segretario e la responsabile del settore finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che l'intero dibattito ed i singoli interventi sono contenuti nella videoregistrazione, posta agli atti del Servizio Informatica;

Concluso il dibattito si procede alle votazioni:

Con voti
Favorevoli 9 (unanimità)
Astenuti 0
Contrari 0
Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati;

Inoltre, su proposta del Presidente, e ritenuto che sussistano particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti
Favorevoli 9 (unanimità)
Astenuti 0
Contrari 0
Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019, ed in particolare l'art. 1, comma 738 che testualmente dispone:
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Richiamati i commi da 748 a 755 che disciplinano le aliquote delle fattispecie imponibili e che testualmente dispongono:
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

Visto il comma 756 che dispone che, decorrere dall'anno 2021, che i Comuni in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Evidenziato che ad opera dell'art. 1 comma 837 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alle modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- Il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- Il comma 767 che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura ordinaria;

Considerato che le aliquote applicabili sono le seguenti:

Fattispecie imponibile IMU	Aliquota
A) Abitazione principale Categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	**0,6%**
B) Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,1%**
C) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati	**0,25%**
D) Altri immobili diversi da quelli di cui alle lett. A), B), C)	**1,06%**

Preso atto che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla risoluzione 1/DF del MEF del 18.02.2020;

Visto il comma 767 della Legge n. 160/2019 che stabilisce le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul sito internet del Mef;

Vista altresì la risoluzione del medesimo ministero n. 1/DF del 18.02.2020 con la quale si precisa che *"...per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 20.02.2020 avente ad oggetto: "**NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU – LEGGE 160-2019.**";

Visto l'art- 53 comma 16 della legge 388/2000 che dispone che il termine " *per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione* " e che " i *regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30.4.2023 con l'art. 1 comma 775 della legge di bilancio n. 197 del 29.12.2022;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 56 del 24.11.2022 relativa all'aggiornamento del DUP 2023/2025;
- CC. N. 69 del 20.12.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione valevole per il triennio 2023-2025;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento ;

2) di **determinare con vigenza dal 01.01.2023 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), che non subiscono variaizoni rispetto all'anno precedente:**

Fattispecie imponibile IMU	Aliquota
A) Abitazione principale Categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	**0,6%**
B) Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,1%**
C) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati	**0,25%**
D) Altri immobili diversi da quelli di cui alle lett. A), B), C)	**1,06%**

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
4) di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL Segretario	IL Sindaco
Avv. Davide G. Praticò	Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 8 DEL 13-02-2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere **Favorevole**

San Giovanni in Marignano, 13-02-2023

Il Responsabile del Servizio
Federica Fabbri

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 8 DEL 13-02-2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere **Favorevole**

San Giovanni in Marignano, 13-02-2023

Il Responsabile del Servizio
Federica Fabbri

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.